

STATUTO DEL FASA- FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

In attuazione dell'art. 74 quater "Assistenza sanitaria integrativa" del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dell'industria alimentare del 22 settembre 2009 ("Fonte istitutiva"), è stata costituita l'Associazione denominata **FONDO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ALIMENTARISTI**, in forma abbreviata "**FASA**" o "**Fondo FASA**".

Il Fondo FASA è un'associazione di secondo livello rispetto alle Associazioni rappresentative che l'hanno costituito, e cioè le seguenti Associazioni nazionali di categoria: AIDEPI, AIIPA, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, ASSOBIIBE, ASSOBIIRRA, ASSOCARNI, ASSOLATTE, ASSODISTIL, FEDERALIMENTARE, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIONZUCCHERO, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL.

ARTICOLO 2 FORMA GIURIDICA, SEDE E DURATA

Il Fondo riveste la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 cod. civ. e non ha scopo di lucro.

Nella sua struttura organizzativa, il Fondo rispecchia la condizione paritetica tra le Parti firmatarie del CCNL per i lavoratori dell'industria alimentare del 31 luglio 2020 e successivi rinnovi tempo per tempo vigenti (di seguito il "CCNL"), rappresentative del lato datoriale e del lato dei lavoratori.

Il Fondo ha e manterrà sede in Roma; esso ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento legali e statutarie previste all'articolo 17.

ARTICOLO 3 SCOPI E FINALITA'

Il Fondo ha lo scopo di erogare ai lavoratori iscritti e ai loro familiari/beneficiari (figli se e in quanto fiscalmente a carico; coniuge; componenti unioni civili; conviventi di fatto ex Legge 20 maggio 2016, n. 76 con identità di residenza) trattamenti di assistenza sanitaria integrativa.

Il Fondo potrà, inoltre, prestare trattamenti di assistenza sanitaria integrativa ai lavoratori iscritti e ai loro familiari/beneficiari che risultino licenziati collettivamente o per giustificato motivo oggettivo per ragioni organizzative o produttive, sulla base di quanto previsto dal CCNL.

Il Fondo potrà, altresì, organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare previsti dal CCNL, fornendo prestazioni assistenziali a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di congedo facoltativo *post partum*.

Contenuto, modalità e limiti di tutte le diverse tipologie di prestazioni erogate dal Fondo agli iscritti e ai loro familiari/beneficiari costituiscono profili dettagliati nel Regolamento di Attuazione di cui all'art. 16, comma 1, del presente Statuto.

In funzione del perseguimento del suo scopo associativo, il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria contemplate nel Regolamento di Attuazione in forma diretta ovvero in forma indiretta, stipulando apposite convenzioni con soggetti terzi, debitamente autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria integrativa.

In ogni caso, il Fondo tutelerà l'esclusività e l'indipendenza del rapporto assistenziale con i propri iscritti e familiari/beneficiari.

Il Fondo potrà provvedere all'erogazione diretta di un contributo assistenziale, quale strumento che garantisca collettivamente e mutualisticamente la copertura economica dell'obbligo posto dal CCNL in capo ai datori di lavoro di fornire la prestazione assistenziale, ai sensi dell'art. 51 del DPR 917/86 e successive modifiche e integrazioni.

A sostegno del proprio scopo associativo, il Fondo potrà promuovere nell'ambito della bilateralità di Settore attività formative/informative/divulgative finalizzate ad una maggiore diffusione sul territorio della conoscenza da parte dei lavoratori delle prestazioni offerte dagli Organismi bilaterali dell'Industria alimentare.

ARTICOLO 4 CATEGORIE DI ASSOCIATI E LORO DIRITTI

Sono Soci del Fondo le Parti che risultano firmatarie del CCNL con eguali diritti ed obblighi.

Essendo espressamente esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa, la qualità di Socio è irreversibile, salva l'ipotesi di esclusione di cui al successivo art. 5.

L'organizzazione del Fondo è rigidamente ispirata al rispetto del principio di democraticità interna e di eguaglianza formale e sostanziale tra tutti i Soci che risultano firmatari del CCNL e che partecipano alla vita del Fondo tramite i propri Soggetti Delegati.

Questi ultimi costituiranno l'organo deliberativo sovrano dell'Associazione, l'Assemblea dei Delegati, alla quale presenzieranno con diritto di voto, garantendo l'effettività della partecipazione associativa.

ARTICOLO 5 ESCLUSIONE

In dipendenza della sua natura di Fondo di assistenza sanitaria integrativa di derivazione contrattuale, la qualità di Socio, richiede come requisito presupposto la posizione di parte contraente del CCNL.

La mancata sottoscrizione del CCNL, comporterà in capo all'Associazione Nazionale di categoria (datoriale o sindacale) la decadenza automatica legale dalla

sua posizione di Socio e la risoluzione del relativo rapporto contrattuale con il Fondo FASA.

In ogni caso, il Socio escluso può essere nuovamente ammesso in qualsiasi momento successivo in seno al Fondo, là dove sottoscrive il CCNL.

Fuori dal caso descritto, l'eventuale esclusione di un Socio è riservata alla competenza esclusiva dell'Assemblea, che può deliberarla unicamente per gravi motivi.

Il Socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Il Socio escluso non può vantare per alcun titolo o ragione pretese e diritti sul patrimonio del Fondo.

(art. 5 bis)

EFFETTI DELLA ESCLUSIONE

L'esclusione di cui all'art. 5 comporta l'automatica immediata caducazione dei Delegati in Assemblea designati (in via disgiunta o congiunta con altri Soci) dal Socio escluso e dei componenti del Consiglio di Amministrazione espressione (in via disgiunta o congiunta con altri Soci) del Socio interessato da esclusione.

In entrambe le ipotesi, il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare entro un mese dalla esclusione, l'Assemblea per prenderne atto ed adottare ogni deliberazione necessaria, in tema di sostituzione delle nomine venute meno per effetto dell'esclusione.

Le sostituzioni avvengono sempre nel rispetto del principio di pariteticità tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori subordinati.

ARTICOLO 6

ADERENTI E ISCRITTI

Sono "ADERENTI" al Fondo i datori di lavoro, che applicano il CCNL.

Gli Aderenti iscrivono in costanza di rapporto di lavoro i propri lavoratori dipendenti (con esclusione dei Dirigenti). Questi ultimi assumono, così, la qualifica di "ISCRITTI" al Fondo e beneficiari delle prestazioni.

L'obbligo di iscrizione al Fondo a carico degli Aderenti include i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, inclusi gli apprendisti, con durata predefinita del rapporto di lavoro, ai sensi del CCNL, pari o superiore a nove mesi.

Possono essere altresì Iscritti al Fondo i lavoratori (con esclusione dei Dirigenti), dipendenti della Federalimentare, delle Organizzazioni datoriali e sindacali contraenti il CCNL. Qualora il loro rapporto di lavoro sia disciplinato da Regolamenti applicati ai dipendenti delle predette Organizzazioni, possono essere analogamente iscritti anche i lavoratori (con esclusione dei Dirigenti) degli Enti, Organizzazioni e Società derivate e controllate da tali Organizzazioni o con esse collegate o integrate sul piano territoriale.

Infine, possono essere iscritti al Fondo anche i lavoratori ceduti da un'impresa ad aziende terze, qualora sia stato sancito espressamente l'obbligo di applicazione nei loro confronti del CCNL.

Le modalità di iscrizione e quelle di cessazione della partecipazione al Fondo sono dettagliate nel Regolamento del Fondo di cui all'art. 16.

In particolare, l'iscrizione al Fondo avviene nel momento in cui viene versato il primo contributo da parte dell'impresa di appartenenza del lavoratore.

L'iscrizione al Fondo cessa a seguito di:

- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo;
- b) perdita della qualità di Aderente dell'azienda di appartenenza del lavoratore iscritto;
- c) cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro del lavoratore iscritto;
- d) decesso del lavoratore;
- e) dal 01.06.2025, mancata compartecipazione del dipendente alla contribuzione al Fondo con quota a suo carico;
- f) nomina del lavoratore a Dirigente;
- g) irregolarità contributive, secondo quanto previsto nel Regolamento di Attuazione del Fondo.

Le quote o eventuali contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 7 ENTRATE – PATRIMONIO – SPESE

Le Entrate del Fondo, per mezzo delle quali sono perseguiti gli scopi istituzionali, sono costituite dai seguenti contributi:

- a) le quote datoriali previste dal CCNL;
- b) i proventi straordinari di qualsiasi specie nonché le liberalità versate da Enti o singoli privati;
- c) eventuali quote di compartecipazione a utili;
- d) l'eventuale contribuzione aggiuntiva a carico dei lavoratori.

Le modalità di determinazione, versamento e riscossione dei contributi sono stabilite nel Regolamento d'Attuazione.

Il patrimonio del Fondo è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, siano pervenuti nella titolarità del Fondo.

Durante la vita del Fondo è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli Aderenti e gli Iscritti non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo, sia in corso di esercizio che all'esito dell'eventuale scioglimento.

Alla copertura delle spese di gestione il Fondo provvede mediante l'utilizzo di una quota parte dei contributi, il cui ammontare è stimato annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa di cui al budget previsionale.

ARTICOLO 8 PRESTAZIONI

Il Fondo garantisce agli iscritti ed ai loro familiari, così come meglio specificato nel Regolamento di Attuazione di cui all'art. 16 co 1 del presente Statuto, le prestazioni afferenti a:

- a) interventi chirurgici e ricoveri;
- b) diagnostica e visite specialistiche;
- c) le prestazioni sanitarie cd. "vincolate", in conformità e nel rispetto della legislazione vigente.

Le specifiche prestazioni e i relativi limiti sono disciplinati nel Regolamento, fatta salva la possibilità di prevedere altre prestazioni, sempre di natura sanitaria, non ricomprese nelle categorie di cui al precedente comma 1 lettere a), b) e c).

Il Fondo potrà altresì erogare le prestazioni afferenti al welfare di cui al precedente art. 3, commi 3 e 4.

ARTICOLO 9 ORGANI STATUTARI

Sono Organi del Fondo:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e permangono – salvo rinuncia, revoca o decadenza - sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.

La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo del Fondo risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive e viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione. La decadenza si verifica, altresì, nelle ipotesi di cui all'art. 5-bis.

In tutti i casi di cessazione anticipata della carica, l'Assemblea dei Delegati provvede alla sostituzione nel più breve tempo possibile; in ogni caso, l'organo amministrativo convoca, a tal fine, l'assemblea dei delegati non oltre i sessanta giorni successivi dalla cessazione della carica.

I componenti nominati in sostituzione ai sensi e con il procedimento di cui al presente Statuto rimangono in carica per la durata del triennio in corso.

La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli Organi comporta la decadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente del Fondo.

ARTICOLO 10 ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'Assemblea è composta dai rappresentanti delle organizzazioni socie nel numero fisso e invariabile di n. 24 "DELEGATI", dei quali n. 12 nominati dalle Associazioni Datoriali e n. 12 nominati dalle Organizzazioni Sindacali, secondo criteri di bilateralità e pariteticità approvati dalle Parti stipulanti il CCNL.

I Soci Datoriali e Sindacali formano due liste nella quale indicano i nominativi dei Delegati rispettivamente designati e la riferibilità di ciascuno di essi alla Parte firmataria del CCNL di cui costituiscono espressione. Le liste sono comunicate – per pec o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento – al Consiglio di Amministrazione, che ne prende atto registrando le nomine nell'apposito libro vidimato "Registro dei Delegati d'Assemblea". Allo stesso modo, vengono comunicati tempestivamente gli eventuali aggiornamenti delle liste in dipendenza di sostituzioni od avvicendamenti dei Delegati.

Ciò, al fine di garantire la più rigida circolarità tra l'effettiva condivisione della missione istituzionale del Fondo, attraverso la partecipazione alla contrattazione collettiva e rappresentatività, e la partecipazione attiva in seno alla *governance* del Fondo.

I Delegati rimangono in carica tre anni; sono revocabili in ogni tempo e per qualsiasi ragione dal Socio o dai Soci che li hanno designati; sono rieleggibili.

I Delegati cessano, altresì, dalla funzione per rinuncia all'incarico – da comunicarsi per iscritto al Fondo – per causa di morte e nell'ipotesi di cui all'art. 5-bis.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- b) delibera la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale venuti meno per le cause di legge o di Statuto;
- c) delibera i compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- d) approva il bilancio consuntivo ed il budget previsionale;
- e) fissa le linee guida strategiche e programmatiche del Fondo;
- f) approva le eventuali modifiche statutarie;
- g) delibera lo scioglimento del Fondo e la nomina dei liquidatori.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il bilancio consuntivo ed il budget previsionale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente, a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail da inviarsi ai Soci e al Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della riunione. In caso d'urgenza, da motivarsi sinteticamente nella convocazione, l'avviso deve essere effettuato a mezzo e-mail o telegramma, spedito almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Il Presidente, inoltre, deve convocare l'Assemblea qualora lo richieda almeno un terzo dei Delegati in carica o il Collegio Sindacale.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano i Sindaci, salvo loro giustificato impedimento.

Le riunioni dell'Assemblea sono validamente costituite con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. È consentita ai Delegati la partecipazione a tutti gli effetti, a distanza, alle riunioni dell'assemblea, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, purché un Segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta, che diviene la sede formale della riunione. Il Presidente accerta l'identità dei delegati presenti e di coloro che sono collegati in teleconferenza o videoconferenza, dandone atto a verbale.

Ogni Delegato esprime un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei presenti.

Con riguardo alle modifiche statutarie, l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea.

Le deliberazioni relative allo scioglimento del Fondo sono assunte all'unanimità dei Delegati.

I Delegati possono farsi sostituire in Assemblea da un procuratore, istituito mediante delega scritta, che deve essere conservata agli atti e non può essere data ad un Amministratore. Ciascun procuratore non può essere portatore di più di due deleghe di rappresentanza.

La Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. In difetto, presiede il Presidente del Collegio Sindacale.

Il verbale di riunione dell'Assemblea è redatto – nel corso della riunione ovvero successivamente, nel più breve termine possibile - da un Segretario, designato dal Presidente l'Assemblea, il quale lo sottoscrive unitamente al Presidente medesimo.

Il Verbale sottoscritto in originale viene inserito nell'apposito libro vidimato del Fondo.

ARTICOLO 11 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 componenti, di cui 6 in rappresentanza delle parti datoriali e 6 in rappresentanza delle parti sindacali.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno nonché ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o almeno sei dei suoi componenti. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso spedito anche a mezzo fax o e-mail almeno cinque giorni prima della riunione.

È consentita agli Amministratori la partecipazione a tutti gli effetti, a distanza, alle riunioni del Consiglio, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, purché un Segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta, che diviene la sede formale della riunione. Il Presidente accerta l'identità dei Consiglieri presenti e di coloro che sono collegati in teleconferenza o videoconferenza, dandone atto a verbale.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocati e partecipano i componenti del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal

Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

I consiglieri di amministrazione durano in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e ha il compito di svolgere tutte le funzioni necessarie per il funzionamento del Fondo e per il perseguimento del suo scopo sociale.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) approvare il Regolamento di Attuazione del Fondo;
- b) determinare annualmente l'ammontare della quota parte di contributo di cui al precedente art. 7 per la copertura delle spese di gestione del Fondo;
- c) nell'ipotesi di regime convenzionato di erogazione delle prestazioni scegliere, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i soggetti con cui stipulare le convenzioni di cui all'articolo 3;
- d) eseguire le delibere assembleari;
- e) intraprendere tutte le iniziative necessarie per la promozione ed il monitoraggio delle attività istituzionali del Fondo anche sul territorio nazionale;
- f) deliberare su eventuale esclusione degli Iscritti, come sarà previsto dai Regolamenti;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo ed il budget previsionale;
- h) predisporre le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- i) predisporre il budget previsionale entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- j) approvare accordi o convenzioni per la riscossione dei contributi;
- k) deliberare in materia di investimento delle disponibilità;
- l) eleggere al suo interno il Presidente e il Vice Presidente;
- m) gestire il Fondo in conformità agli scopi sociali ed alla legge, attenendosi alle disposizioni dello Statuto e facendo osservare quanto previsto dai Regolamenti;
- n) nominare il Direttore, qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art.13.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Con apposita delibera consiliare, il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi componenti parte dei propri poteri in via generale o speciale.

ARTICOLO 12 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL FONDO

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, rispettivamente e a turno, tra i componenti espressi dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del CCNL.

Il Presidente presiede i lavori del Consiglio di Amministrazione ed è munito del potere di rappresentanza legale del Fondo, con firma singola per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e con firma congiunta con il Vice Presidente per gli atti di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e il Vice Presidente è sostituito dal Consigliere di Amministrazione più anziano.

Il Presidente è altresì munito del potere di stare in giudizio in rappresentanza del Fondo, di nominare difensori e procuratori nonché di sottoscrivere compromessi, clausole compromissorie e designare arbitri o amichevoli compositori.

ARTICOLO 13 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da 4 (quattro) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea, di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza delle parti datoriali.

I Sindaci sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Il Presidente viene nominato dalla parte che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio durano in carica 3 anni e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio e possono essere rieletti.

Il Collegio controlla l'amministrazione del Fondo, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio redige una propria relazione sul bilancio consuntivo depositandola presso la sede del Fondo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio.

I membri del Collegio partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 DIRETTORE

Il Fondo può decidere di dotarsi di un Direttore che viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Presidenza.

Il Direttore è responsabile del personale e delle attività operative del Fondo e risponde alla Presidenza.

Dà attuazione alle delibere degli organi del Fondo.

Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

ARTICOLO 15 ESERCIZIO ECONOMICO

L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. Per particolari esigenze, l'Assemblea può essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni. Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di risorse del Fondo devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o su delega congiunta, qualora si tratti di atti di straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 16 REGOLAMENTO

Il funzionamento tecnico e amministrativo del Fondo, nonché gli altri profili del presente Statuto già oggetto di rinvio, relativamente ai trattamenti di assistenza sanitaria integrativa sono disciplinati da un Regolamento di Attuazione, che sarà predisposto ed approvato a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il Regolamento sarà aggiornato periodicamente, al fine di rendere l'offerta assistenziale attuale e rispondente alle esigenze degli Iscritti.

Il contenuto del Regolamento, il trattamento della disciplina di organizzazione tecnica e amministrativa del Fondo, nonché ogni altro aspetto dinamico della vita e sviluppo del Fondo saranno ispirate rigidamente alle regole e ai principi dettati dal presente Statuto.

Il Regolamento costituisce fonte di organizzazione secondaria e, dunque, le sue norme e regole presentano natura recessiva rispetto alle norme e regole dello Statuto.

ARTICOLO 17 SCIoglimento - CESSAZIONE

L'Assemblea dei Delegati delibera all'unanimità lo scioglimento del Fondo, con la nomina di uno o più liquidatori, di cui sono contestualmente individuati i poteri e i compensi.

In caso di scioglimento del Fondo o, in ogni caso, di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai Liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 18 RINVIO ALLE LEGGI - CONTROVERSIE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano in quanto compatibili le norme del Codice Civile in materia di associazioni.

Lo Statuto ed il Regolamento del Fondo saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che dovessero, in futuro, disciplinare l'assistenza sanitaria integrativa e/o gli altri scopi e finalità del Fondo.
Per qualsiasi controversia legale comunque inerente il rapporto associativo nonché quello tra Fondo e Iscritti sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.